Emendamento all'articolo 6 dell'A.S. 1167

All'articolo 6, dopo il comma 5, si aggiunga il seguente comma:

- 6) Dopo il comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti:
- «-5-quater. In presenza di graduatorie di concorsi pubblici ancora in vigore, le pubbliche Amministrazioni coprono i propri fabbisogni di Personale attingendo a tali elenchi, fino al loro esaurimento, prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso o con l'assunzione dei lavoratori a tempo determinato in possesso dei requisiti per la stabilizzazione.
- -5-quinquies. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le graduatorie vigenti al giorno 1 dicembre 2009 sono prorogate di diritto per il tempo necessario al loro esaurimento».

Relazione

L'articolo 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" prevedeva che con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fossero stabiliti le modalità ed i criteri con i quali le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. Il comma 61, terzo periodo dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a sua volta disponeva che "In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le Amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate".

La normazione successiva ha prorogato più volte la validità delle graduatorie per le assunzioni nelle pubbliche Amministrazioni sia nel rispetto delle regole d'economia amministrativa che sono a fondamento della ratio della richiamata normativa sia per l'esistenza di un generalizzato blocco delle assunzioni. Molte graduatorie più volte prorogate verranno a scadenza a fine 2009, ma l'applicazione della succitata normativa, nella generalità dei casi, ha avuto ben scarso seguito. Al contrario si è verificato che alcune Amministrazioni, pur avendo disponibilità di valide graduatorie, si sono ben guardate dalla loro utilizzazione per ricorrere a forme di incarichi provvisori che, per la loro durata, hanno creato una particolare patologia di aspettative anomale (seppur giustificabili) nel Personale destinatario. Valga a tal fine l'esempio eclatante delle Agenzie fiscali dove sempre più ampio ed incontrollato è stato il sistema dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali a Personale non solo privo della necessaria qualifica dirigenziale ma reclutato con sistemi disordinati e inverosimili. In questo settore oltre il 50% dei posti disponibili è attribuito a Personale non idoneo in alcuna procedura di concorso e ciò pur in presenza di valide graduatorie. Lo stesso si può dire per altre Amministrazioni che ricorrono o ad incarichi di reggenza o all'attribuzione d'incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del dlgs n. 165 del 2001.

La ratio della normativa, che perseguiva finalità d'economia amministrativa, è stata, quindi, travolta nei fatti dai comportamenti di molte Amministrazioni che, pur avendo la facoltà legittima di avvalersi di severe procedure portate a termine (a volte molto faticosamente) hanno preferito ricorrere a forme di lavoro temporaneo e sicuramente lontane da quei canoni costituzionali che sono invece nella normativa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e giustificatrice delle successive proroghe delle graduatorie volute dal legislatore. È di tutta evidenza che detto comportamento, tenuto dalle Amministrazioni, viene a creare una duplice forma d'aspettativa che costituisce, a ben vedere, un'anticamera del precariato. La prima è quella degli idonei che, fidando sulla legge, attendono una possibile utilizzazione delle graduatorie; la seconda invece è quella degli incaricati , dei reggenti e simili, che svolgendo di fatto, sia pure in via provvisoria ma per anni, una tipologia di lavoro per il quale non hanno superato alcuna prova preliminare si aspettano comunque una regolarizzazione definitiva della loro posizione. Ci chiediamo se in questa situazione si possono scorgere reali benefici per le Amministrazioni e per i cittadini. Quali reali economie si possono, infatti, realizzare per i cittadini con politiche contraddittorie di assunzione dei pubblici impiegati o con la creazione di inutili aspettative nei confronti di chi lavora o aspira a farlo.

Con la presente iniziativa si cerca quindi di porre un punto fermo dal quale ripartire dando prevalenza alla maestà da una normativa che è stata sostanzialmente disattesa per anni se non peggio visto che l'utilizzazione di Personale in posizioni di natura transitoria non sembra abbia tenuto in nessun conto le graduatorie più volte prorogate. Va da se che la proposta è solo un primo passo per iniziare ad affrontare anche la situazione amministrativa della sostanziale formazione di precariato determinata dalle non condivisibili politiche del Personale adottate da diverse Amministrazioni.

Atto Senato n. 1167 - XVI Legislatura (Ddl collegato alla legge di bilancio per l'anno 2010, come già per l'anno 2009)

Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali

Iter 14 ottobre 2009: in corso di esame in commissione.

Iniziativa Governativa Ministro dell'economia e finanze Giulio Tremonti (Governo Berlusconi-IV) Di concerto con Ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola, Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e innovazione Renato Brunetta, Ministro del lavoro, salute, politiche sociali Maurizio Sacconi, Ministro senza portafoglio per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, Ministro della giustizia Angelino Alfano

Natura Ordinaria, contenente deleghe al Governo. Collegato alla legge di bilancio per l'anno 2010

Presentazione Trasmesso in data 29 ottobre 2008; annunciato nella seduta ant. n. 82 del 30 ottobre 2008.

Relatori Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 1ª Sen. Filippo Saltamartini (PdL) nominato il 5 novembre 2008 (accolti emend. in Comm.ne, sedute 30/09 e 14/10/09). Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 11ª Sen. Maurizio Castro (PdL) nominato il 5 novembre 2008 (accolti emend. in Comm.ne, sedute 30/09 e 14/10/09).

Assegnazione Assegnato alle commissioni riunite 1º (Affari Costituzionali) e 11º (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente il 30 ottobre 2008. Annuncio nella seduta pom. n. 83 del 30 ottobre 2008. Pareri delle commissioni 2º (Giustizia), 4º (Difesa), 5º (Bilancio), 7º (Pubb. istruz.) (ai sensi dell'art. 40 reg. Senato) (aggiunto il 10 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 147 del 10 febbraio 2009), 8º (Lavori pubb.), 10º (Industria), 12º (Sanità), Questioni regionali.

Art. 6.

(Territorializzazione delle procedure concorsuali)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni coprono i propri fabbisogni di personale nel rispetto del principio del prevalente accesso dall'esterno, tramite concorso pubblico, e del previo esperimento delle procedure di mobilità, con le modalità da adottare nei propri regolamenti di organizzazione. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
- a) tramite procedure selettive conformi ai principi di cui al comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta;
- b) mediante avviamento degli iscritti negli elenchi anagrafici ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e i profili per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità».
- 2. Al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tali fini le dotazioni organiche sono articolate per area o categoria, profilo professionale e posizione economica».
- 3. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è premesso il seguente periodo: «Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici individuano i posti per i quali avviare le procedure concorsuali dall'esterno e di progressione interna nella programmazione triennale del fabbisogno con riferimento alle sedi di servizio e, ove ciò non sia possibile, con riferimento ad ambiti regionali».
- 4. Al comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «I vincitori dei concorsi» sono inserite le seguenti: «e i vincitori delle procedure di progressione verticale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di progressione verticale, la permanenza nelle sedi carenti di organico, individuate dalle amministrazioni e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, è considerata titolo di preferenza».
- 5. Il comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un periodo di quattro anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato».
- 6. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti: «5-quater. In presenza di graduatorie di concorsi pubblici ancora in vigore, le pubbliche Amministrazioni coprono i propri fabbisogni di Personale attingendo a tali elenchi, fino al loro esaurimento, prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso o con l'assunzione dei lavoratori a tempo determinato in possesso dei requisiti per la stabilizzazione. -5-quinquies. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le graduatorie vigenti al giorno 1 dicembre 2009 sono prorogate di diritto per il tempo necessario al loro esaurimento».